

Newsletter n. 4 del 23 Gennaio 2013

1. La sede dell'imprenditore individuale - Qualche chiarimento

Nel caso delle imprese individuali che svolgono la propria attività senza l'imprescindibile necessità di appositi locali (es. agente di commercio), la sede dell'impresa individuale **può coincidere** con la residenza del titolare, anche se non necessariamente **deve coincidere** con la residenza del titolare.

Sono questi i chiarimenti arrivati dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 14 gennaio 2013, Prot. 0005095**, emesso in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio che, nella coincidenza tra sede dell'impresa e residenza, vedeva il possibile sorgere di perplessità soprattutto in relazione ad altre normative che riguardano l'IMU, l'occupazione di suolo pubblico, ecc.

Alla luce del delimitato ambito dei controlli che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995, l'ufficio del Registro delle imprese è tenuto a svolgere sulle istanze di iscrizione, nel caso di imprese individuali, mancando un "atto costitutivo", deve ritenersi per buono quello che l'imprenditore indica in sede di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese.

Per scaricare il testo del Parere ministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Registri** - Registro delle imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

2. Autoriparazione - Chiarimenti sulle novità introdotte dalla L. n. 224 del 2012

Nel caso di **conferimento o cessione d'azienda** è possibile applicare quanto previsto all'art. 3, comma 2, della L. n. 224/2012, assimilando le imprese di nuova costituzione a quelle che, essendo iscritte alla data del 5 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge) nel Registro delle imprese e o nell'Albo delle imprese artigiane per le attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, **possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi**, nell'attesa che le persone preposte alla gestione tecnica frequentino, con esito positivo, il corso professionali che le Regioni dovranno, nel frattempo, istituire.

E' questo quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nel **Parere del 14 gennaio 2013, Prot. 0005538**, emesso in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio che aveva sollevato perplessità in merito all'applicazione della nuova normativa soprattutto in relazione al caso di

cessazione di una impresa individuale per conferimento dell'attività in una società.

La nuova legge ha in effetti inteso prevedere un regime transitorio e privilegiato per le imprese operanti alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013) con l'evidente intento di **garantire il rispetto dei diritti acquisiti** in capo alle imprese stesse non evidenziando però alcunché in merito ad alcune fattispecie quali: **il conferimento, la cessione d'azienda, le fusioni, le scissioni, le trasformazioni.**

Vanno salvaguardati i requisiti maturati dall'azienda anche dopo la sua eventuale cessione ad un'altra impresa, in un'ottica del mantenimento del suo valore economico.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Parere ministeriale si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni1** – Attività di autoriparazione.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=30>

3. Tintolavanderie – Definiti i titoli di studio abilitanti per il responsabile tecnico

La Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2012, Prot. 12/185/CR6/C9, ha definito i titoli di studio abilitanti per il responsabile tecnico di tintolavanderia.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del documento della Conferenza delle Regioni si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Tintolavanderia.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=132>

4. Somministrazione e commercio – Le nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono state pubblicate **numerose risoluzioni in materia di commercio e di somministrazione**, che riguardano: la presentazione di una SCIA per cessata attività di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; il requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande da parte di un addetto con qualifica di "Food & Beverage Supervisor" presso una struttura alberghiera; sulla obbligatorietà o meno dei requisiti professionali per i titolari di asili nido privati che somministrano pasti e bevande ai bambini assistiti; sulla possibilità di presentare una SCIA anche da parte di chi commercia cose antiche e usate, per le quali è prevista una dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza; sulla correttezza della richiesta di un comune di ubicare la sede dei circoli privati unicamente negli immobili aventi quale destinazione d'uso quella turistico-ricettiva; sulla vendita di prodotti connessi all'attività da parte di un imprenditore agricolo; sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali; sul riconoscimento di alcuni titoli di studio per l'esercizio del commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Per scaricare il testo delle risoluzioni clicca sul link riportato sotto.

LINK:

5. Istituito l'Albo nazionale degli agenti vigilatori

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013, il **Decreto 27 dicembre 2012**, recante "*Istituzione dell'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 6 novembre 2012*".

L'**Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agenti vigilatori di pubblica sicurezza**, è diviso in due sezioni, denominate rispettivamente:

a) Sezione A - Agenti vigilatori;

b) Sezione B - Agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

L'albo è aggiornato dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Divisione PQA III, ed è pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella sezione Qualità e sicurezza.

Ricordiamo che il comma 15, dell'art. 14, della legge 21 dicembre 1996, n. 526 ed il comma 5, dell'art. 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, consentono ai **Consorzi di tutela vini** di avvalersi di agenti vigilatori per le attività di vigilanza, di tutela e di salvaguardia delle denominazioni protette nonché la possibilità di attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nei modi e nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/267h8fm>

6. Dal 2013 addio alla "legge comunitaria" - In sostituzione previste la "Legge di delegazione europea" e la "Legge europea"

Più partecipazione del Parlamento e delle autonomie locali alla fase di formazione delle normative e delle politiche europee, maggiore rapidità nell'attuazione delle direttive, nuova disciplina di materie che interessano i rapporti tra lo Stato nazionale e l'Unione Europea.

Sono queste le principali novità introdotte dalla **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*", pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.

Il nuovo provvedimento, che abroga la legge 4 febbraio 2005, n. 11, è composto di 61 articoli con i quali vengono fissate le nuove regole sulla partecipazione dell'Italia alla formazione degli atti europei e il successivo recepimento, per la disciplina dei contenziosi con l'Unione europea nonché in materia di aiuti di Stato.

Novità importanti anche per quanto riguarda gli **strumenti di adeguamento agli obblighi europei**. La tradizionale **legge comunitaria**, come noto il principale strumento di attuazione della normativa UE che regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive, si "sdoppia" e al posto di una sola legge annuale, il Governo dovrà presentare, **entro il 28 febbraio di ogni anno**, la "**legge di delegazione europea**" e, se necessario, potrà presentare una seconda legge, la "**legge europea**".

Con lo "sdoppiamento" della legge comunitaria i ritardi e le cause che ne sono alla base dovrebbero essere superati, garantendo così un iter parlamentare più celere. In particolare la "**legge di delegazione europea**" conterrà

esclusivamente le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, mentre la "**legge europea**" darà attuazione agli atti comunitari e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione.

Per scaricare il testo della legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo** – Leggi comunitarie.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=210>

7. Svolgimento di lavori pesanti – L'INPS fornisce le istruzioni per il riconoscimento

Con il **messaggio n. 876 del 15 gennaio 2013**, l'INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ex D. Lgs. n. 67/2011.

Il provvedimento riguarda i lavoratori che maturano nel 2013 i requisiti agevolati per l'accesso alla pensione.

I lavoratori che perfezionano i requisiti nel corso del 2013 devono presentare la domanda di accesso al beneficio e la relativa documentazione **entro il 1° marzo 2013**.

Nel caso in cui l'interessato presenti domanda entro questa data senza aver ancora perfezionato i prescritti requisiti, pur essendo in condizione di poterli maturare entro il 31 dicembre 2013, l'INPS comunicherà l'accoglimento della domanda con riserva entro il 30 ottobre 2013.

A seguito della domanda di accesso al beneficio, l'ente previdenziale comunicherà altresì al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre 2013, l'accoglimento della domanda con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico; l'accertamento del possesso dei requisiti relativi con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria o, infine, il rigetto della domanda.

Per scaricare il testo del messaggio INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/2673ge1>

8. Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – Il Ministero fornisce chiarimenti sulla procedura obbligatoria di conciliazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **Circolare n. 3 del 16 gennaio 2013**, ha fornito i primi chiarimenti operativi e le indicazioni utili per il corretto svolgimento della procedura obbligatoria di conciliazione per i **licenziamenti dettati da giustificato motivo oggettivo**: tempistiche, fasi della controversia e modalità di soluzione.

La Circolare si sofferma, in particolare, sul campo di applicazione della procedura e sul corretto svolgimento dei relativi adempimenti rimessi in capo alle Direzioni territoriali del lavoro.

Da sottolineare che la conciliazione deve essere fissata nel rispetto del termine perentorio dei 7 giorni dalla richiesta e, ancora, il datore e il lavoratore possono farsi assistere da un avvocato o da un consulente del lavoro.

La norma di riferimento è l'art. 1, comma 40, della Legge n. 92 del 2012. Al rispetto della stessa, sono tenuti imprenditori e non imprenditori con più di 15 dipendenti (5 nel caso di azienda agricola). Allo stesso modo la disciplina si

applica per i datori che occupano più di 60 dipendenti su scala nazionale, a prescindere dal *quorum* nei singoli stabilimenti.

Il calcolo della base numerica va effettuato, non già nel momento in cui avviene il licenziamento, ma tenendo come parametro di riferimento la c.d. «normale occupazione» nel periodo antecedente – gli ultimi 6 mesi – senza conteggiare temporanee contrazioni di personale.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/26732yy>

9. Lavoro accessorio - Indicazioni operative dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **Circolare n. 4 del 18 gennaio 2013**, fornisce indicazioni operative al proprio personale ispettivo per lo svolgimento di una corretta attività di vigilanza nei confronti dei datori di lavoro/committenti che ricorrono al lavoro accessorio.

La Circolare pone in evidenza le novità introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. riforma Fornero) sull'utilizzo dei voucher, soffermandosi in particolare sul nuovo campo di applicazione dell'istituto e sulle nuove caratteristiche dei buoni-lavoro.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/26737zy>

10. Apprendistato – Nuove indicazioni operative dal Ministero del Lavoro in materia sanzionatoria

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013**, ha fornito indicazioni al proprio personale ispettivo per applicare correttamente la **disciplina sanzionatoria in materia di apprendistato**, contenuta nell'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo unico dell'apprendistato).

La Circolare affronta diverse problematiche legate in particolare al tema della **mancata formazione** e al **rispetto dei vincoli numerici e di stabilizzazione** propri di tale tipologia contrattuale.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – Apprendistato**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=276>

11. Richieste di autorizzazione per i lavoratori italiani all'estero – Solo per via telematica

I datori di lavoro che intendono assumere o trasferire lavoratori italiani (o comunitari residenti in Italia) per attività lavorative in Paesi extra-UE, hanno l'obbligo di richiedere il rilascio dell'apposita autorizzazione da parte del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal D.L. n. 317 del 31 luglio 1987, convertito con modificazioni dalla L. n. 398 del 3 ottobre 1987. Tali richieste, a partire **dal 1° febbraio 2013**, potranno pervenire **esclusivamente per via telematica**.

La nuova procedura, avviata in via sperimentale già dal 15 settembre 2012, è stata illustrata nella Nota ministeriale del 3 agosto 2012.

Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/2673bx8>

12. Persone alloggiate in strutture ricettive – Cambiano le modalità di comunicazione alle autorità di P.S. – Alle Questure dati dei clienti solo via web

Dal 18 gennaio 2013, le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) dovranno essere trasmesse, a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle Questure territorialmente competenti, **con mezzi informatici o telematici** o, in casi particolari, a mezzo fax ovvero per posta elettronica certificata (PEC).

E' questa la principale novità introdotta dal **decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2013**, recante "*Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2013.

Il Ministero dell'Interno ha così adottato un provvedimento interamente sostitutivo dei precedenti che si sono stratificati nel tempo (DD.MM. 5 luglio 1994, 12 luglio 1996 e 11 dicembre 2000), anche al fine di elidere ogni possibile incertezza applicativa da parte degli operatori e consentire l'utilizzo di nuove tecnologie.

La novità era stata prevista dall'art. 40 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha provveduto alla sostituzione del comma 3 dell'art. 109 del T.U.L.P.S.

I gestori delle strutture ricettive dovranno produrre **specifico domanda alla Questura** della provincia in cui hanno sede le predette strutture.

La Questura procederà all'abilitazione della struttura ricettiva, attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento, in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione.

La struttura ricettiva potrà anche trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalità di cui al punto 2.4.2 dell'allegato tecnico.

Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel sistema della Questura territorialmente competente.

I dati da trasmettere in via informatica/telematica sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al decreto in questione.

La **ricevuta digitale** degli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, potrà essere scaricata e conservata da ciascuna struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 3.1 dell'allegato tecnico e vale come attestazione dell'avvenuto adempimento.

Per qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalità descritte sopra, il gestore dovrà

tempestivamente provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera mediante trasmissione a **mezzo fax** ovvero **tramite posta elettronica certificata**.

Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/267cjwy>

13. Fissata la misura del tasso per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione nelle agevolazioni in favore delle imprese

A decorrere dal **1° gennaio 2013**, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, è fissato nella misura pari all'**1,66 %**.

La nuova misura è contenuta nel **decreto 21 dicembre 2012** del Ministero dello Sviluppo economico, recante "*Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013.

Si ricorda che l'art. 2 del D.lgs. n. 123/1998 prevede che il suddetto tasso sia determinato e aggiornato con decreto ministeriale in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.

In seguito alla revisione del metodo di determinazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, quest'ultimo viene determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base.

L'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e ogni volta che il tasso medio, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento, per cui anche con cadenza mensile.

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio 2013, nella misura pari allo 0,66 %, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari, con medesima decorrenza, al 1,66%.

Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/267ckiu>

14. Determinati i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei consorzi per l'internazionalizzazione

Con il **decreto 22 novembre 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fissato i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei **consorzi per l'internazionalizzazione** per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, come previsto dall'art. 42, comma 2, del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.

I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzati dai Consorzi per l'internazionalizzazione, anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate.

Il progetto deve prevedere una **spesa ammissibile non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 400.000 euro**.

La domanda, unitamente a tutta la relativa documentazione allegata, deve essere presentata al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.

Si segnala, inoltre, che sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato il **decreto del Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi dell'11 gennaio 2013** che, in attuazione dell'art. 5, del D.M. 22 novembre 2012, ha individuato le spese ammissibili e non ammissibili, le modalità, i termini iniziale e finale nonché i Modelli di presentazione della domanda per la concessione dei contributi a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione, relativi all'anno 2013.

Per saperne di più e per scaricare il testo dei due decreti e della modulistica per la domanda clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/267gehm>

15. Tracciabilità del legno – Nuovi obblighi dall'Unione europea in vigore dal 3 marzo 2013

Sarà operativo dal prossimo 3 marzo 2013 il **Regolamento 995/2010/UE del 20 ottobre 2010** che obbliga gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno dell'Unione europea ad un **sistema di "dovuta diligenza"**.

Il regolamento espressamente proibisce (articolo 4) la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale, ossia ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione.

Il **sistema di "dovuta diligenza"** prevede una serie di procedure volte ad accertare che non venga violato tale divieto, ad integrazione di quanto già previsto dal sistema di "licenze Flegt" istituito dal regolamento 2173/2005/CE e sarà obbligatorio solo per gli operatori che commercializzano per la prima volta il legno sul mercato interno.

Per i **commercianti**, ai fini della tracciabilità, è previsto invece il solo l'obbligo di informarsi per identificare i soggetti che hanno fornito loro il legno, o a cui hanno fornito il legno, e di comunicare tali informazioni all'autorità competente ove ne facesse richiesta.

L'art. 5 del Regolamento UE stabilisce, infatti, che, nell'ambito dell'intera catena di approvvigionamento, i **commercianti** devono essere in grado di identificare:

- a) gli operatori o i commercianti che hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati; ed
- b) eventualmente, i commercianti cui hanno fornito il legno e i prodotti da esso derivati.

I commercianti dovranno conservare le informazioni di cui sopra per almeno cinque anni e le forniscono, su richiesta, alle autorità competenti.

Per scaricare il testo del regolamento comunitario clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/267dmjl>